

N. 3012

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore FLERES COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 2011 Disposizioni in materia di utilizzo dei beni culturali

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge prevede incentivi volti a favorire i titolari dei fondi o terreni nei quali vengono rinvenuti beni di rilevante interesse storico ed artistico, qualificabili quali «beni culturali» ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

L'intervento legislativo appare doveroso vista la triste realtà alla quale, purtroppo, molto spesso si assiste, circa il sempre maggiore degrado e depauperamento dei beni culturali.

Accade spesso, infatti, che i privati proprietari dei fondi nei quali vengono rinvenuti beni di rilevanza storico-artistica, anziché denunciare la scoperta degli stessi all'autorità competente, nei modi e nei termini prescritti dal citato decreto legislativo, ricorrono a pratiche che, nella maggior parte dei casi, evocano l'illecito.

Appare, dunque, evidente la necessità di stimolare la denuncia della scoperta del bene culturale al fine di scongiurare la persistenza di siffatto fenomeno e, al contempo, ammettere ai benefici previsti dalla legge il privato proprietario scopritore consentendo al medesimo di avviare un'attività produttiva comunque finalizzata alla fruizione collettiva del bene culturale.

Il presente disegno di legge, inoltre, intende costruire lo strumento giuridico idoneo a permettere una piena e totale fruizione del patrimonio artistico-culturale della nostra Nazione che, purtroppo, spesso è trascurato. XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto)

- 1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'utilizzo e la valorizzazione dei beni culturali, nonché la promozione e l'organizzazione di attività culturali connesse.
- 2. Ai beni culturali, che compongono il patrimonio culturale del Paese, si applicano le disposizioni della presente legge, ferme restando le disposizioni legislative vigenti in materia ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e all'articolo 9 della Costituzione, in quanto compatibili.

Art. 2.

(Definizione di bene culturale)

1. Per l'individuazione della categoria «bene culturale» vale la previsione di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 28 gennaio 2004, n. 42.

Art. 3.

(Prelazione ed uso per i titolari dei fondi)

1. Il privato proprietario scopritore, di seguito denominato «privato scopritore», titolare del sito in cui è stato rinvenuto il bene rientrante nella categoria dei beni culturali, deve procedere, nel rispetto delle previsioni legislative, alla denuncia dello stesso all'autorità competente nel rispetto dei modi e dei termini prescritti.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2. Per bene culturale di cui al comma 1 si intendono sia beni mobili che immobili.
- 3. Il privato scopritore, può essere autorizzato ad adibire il bene ad usi compatibili con il loro carattere storico od artistico e tali da non arrecare pregiudizio alla loro conservazione o integrità.
- 4. Il privato scopritore può, inoltre, presentare un'istanza corredata di un progetto dettagliato, inerente l'uso del bene rinvenuto, del piano economico finanziario e dello studio di fattibilità dell'intervento proposto.
- 5. La presentazione dell'istanza deve avvenire, a pena di decadenza, non oltre tre mesi dalla denuncia della scoperta, ovvero dall'avvenuta dichiarazione di interesse storico-artistico del bene.
- 6. Il progetto è sottoposto alla valutazione di una commissione tecnica, costituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali che, entro due mesi dalla presentazione, deve pronunciarsi sull'idoneità dell'intervento proposto. L'approvazione del progetto avviene con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
- 7. L'intervento può essere effettuato direttamente dal privato scopritore ovvero per il tramite di altri soggetti privati, enti, società ed associazioni, previa stipula di disciplinare tra le parti.

Art. 4.

(Vigilanza)

1. Sulla corretta applicazione e rispetto delle previsioni della presente legge provvede il Ministero per i beni e le attività culturali attraverso i propri organi di controllo.

Art. 5.

(Aiuti ai fruitori dei beni culturali)

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un Fondo per il soste-

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gno delle attività del privato scopritore e delle imprese di gestione.

Art. 6.

(Disposizioni varie)

1. Con apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate la modalità di presentazione delle domande e l'istruttoria degli interventi proposti di cui all'articolo 3.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.